CAMERA DEI DEPUTATI N. 2902

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENGOLI, GALBIATI

Norme per favorire l'inserimento degli anziani in attività socialmente utili

Presentata l'8 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che presentiamo ha lo scopo di promuovere l'inserimento delle persone anziane nella realtà sociale per valorizzare, da un lato, il patrimonio umano e culturale di cui sono portatori e, dall'altro, attenuare la loro emarginazione ed integrare i loro redditi.

Per « anziani » noi intendiamo non solo i titolari di pensione di vecchiaia, ma anche i titolari di pensioni di anzianità.

L'impegno che per loro prevediamo, e che si configura giuridicamente in una prestazione di lavoro autonomo, è ovviamente non a tempo pieno, ma limitato a non più di quattro ore giornaliere. Non si pone, perciò, in contrasto con le esigenze di occupazione dei giovani, poiché si fa divieto di utilizzare i pensionati in posti di organico.

Gli enti a cui è conferita la facoltà di impiegare gli anziani sono, nel settore pubblico, le regioni e gli enti locali, che hanno fra i loro compiti istituzionali quelli socio-assistenziali e, nel settore privato, quelli che svolgono analoghe funzioni (associazioni sociali, cooperative di solidarietà sociale, associazioni di volontariato). A tali enti si impone l'obbligo di stipulare, a favore degli anziani impiegati, un contratto di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle stesse attività, nonché per le responsabilità verso terzi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per favorire e promuovere l'inserimento delle persone anziane nella società ed al fine di valorizzare il patrimonio umano e culturale di cui sono portatori, gli enti pubblici e privati senza fini di lucro, impegnati in attività socialmente utili, possono impiegare gli anziani in tale genere di attività, individuate ai sensi dell'articolo 6, alle condizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone anziane, i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a stipulare con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 un contratto di prestazione d'opera o di prestazione d'opera intellettuale di diritto privato in cui sono espressamente indicate le mansioni che lo stesso soggetto si impegna a svolgere, l'orario da osservare, il compenso previsto per l'attività effettivamente svolta e la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno quindici giorni.

2. Le prestazioni rese sulla base del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che occupano gli anziani nelle attività socialmente utili a norma della presente legge devono stipulare a favore degli anziani impegnati un contratto di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle stesse atti-

vità, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 3.

1. È fatto divieto di utilizzare persone anziane in posti di organico presso gli enti di cui all'articolo 1 o in sostituzione di impiegati ed operai che i medesimi enti sono tenuti ad assumere per obblighi di legge o per proprie norme statutarie.

ART. 4.

1. È fatto divieto di utilizzare persone anziane sprovviste dei requisiti di idoneità fisica e professionale, ivi inclusa la qualifica professionale, in attività che ne presuppongano il possesso.

ART. 5.

1. È fatto divieto di utilizzare persone anziane, comunque impiegate, per più di ventiquattro ore settimanali e per più di *quattro ore giornaliere non cumulabili.*

ART. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano gli elenchi della attività socialmente utili nelle quali *le persone anziane possono essere impiegate.*

ART. 7.

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 6 da parte degli enti di cui all'articolo 1 avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dai medesimi enti e resi noti mediante avvisi pubblici diffusi a cura del comune nel quale l'attività è richiesta. Tali criteri suddetti sono finalizzati a valutare l'idoneità delle persone anziane a svolgere le attività richieste.

2. Gli enti di cui all'articolo 1 provvedono al finanziamento delle attività di cui all'articolo 6 con le disponibilità esistenti nei propri bilanci.

ART. 8.

1. I compensi corrisposti alle persone anziane impegnate nelle attività previste e consentite dalla presente legge costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2902
Lire 500